

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA**

Seconda sezione civile

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Ester Russo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.
nel procedimento n° omissis /2017 RG promosso da
MUTUATARI

nei confronti di

BANCA

CONCLUSIONI PER MUTUATARI

- accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizia tecnica allegata al presente atto, che ha dichiarato nel contratto di mutuo di cui in premessa sottoscritto con l'odierno ricorrente un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato;

- accertare la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l'effetto, dichiarare la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.

- condannare ai sensi dell'art. 117, comma 7 del T.U.B. la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento in favore dell'odierno ricorrente dell'importo di € 14.980,99 — pari alla differenza tra le rate corrisposte fino ad oggi (e contrattualizzate) e le rate ricalcolate sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto — o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi illegittimi ex art 117 T.U.B. successivamente applicati al suddetto contratto e dall'odierna intimata indebitamente percepiti e gli interessi legali maturati e maturandi dalle singole spettanze al saldo.

- accertare e dichiarare, inoltre, che, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., l'odierno ricorrente hanno diritto a restituire il debito residuo alla data odierna, corrispondendo per tutta la restante durata contrattuale alla intimata una rata con un tasso di interesse pari al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto e pari ad C. 1.210,12, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore del legale antistatario.

Si chiede disporsi CTU al fine di rispondere ai seguenti quesiti:

- analizzato il contratto di mutuo de quo, accerti il CTU — per tutto quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizia tecnica allegata — se l'indicatore sintetico di costo indicato nel contratto sia corrispondente all'ISC calcolato in base alle condizioni previste contrattualmente utilizzando la formula matematica finanziaria stabilita dalla Banca d'Italia e, specificatamente, la metodologia del T.A.E.G. di cui all'originario DM 8.7.1992 (ed, ove applicabile, del successivo d.lgs n. 141 del 13.8.2010);

- nell'ipotesi in cui risulti un I.S.C. maggiore di quello indicato nel contratto e/o nel documento di sintesi, calcoli il CTU:

a) il piano dell'ammortamento del mutuo, applicando all'intero finanziamento, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., un tasso pari al rendimento minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;

b) gli importi versati in eccedenza, calcolati come differenza tra le rate effettivamente corrisposte e le rate determinate come al precedente punto a), oltre interessi legali maturati dalle singole spettanze al saldo;

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Ester Russo del 16 febbraio 2021

c) il debito residuo attuale in base alla metodologia di cui al precedente punto a) e quanto effettivamente corrisposto dal ricorrente;

d) l'importo delle rate future conteggiate in base alla metodologia di cui al precedente punto a) ed il debito residuo attuale di cui al punto c).

Il tutto previa verifica della documentazione contrattuale allegata al presente ricorso ed in atti, nonché di quella che La S.V. ritenga necessario acquisire in copia conforme, a mezzo di ordine di esibizione diretto alla convenuta in relazione alla documentazione contrattuale afferente il richiamato rapporto contrattuale, al fine di redigere la sopra richiesta consulenza tecnica.

CONCLUSIONI PER BANCA

Piaccia, all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattese: - Rigettare le domande tutte avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre agli accessori di legge.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato MUTUATARI convenivano in giudizio BANCA esponendo di aver stipulato con Banca il contratto di mutuo fondiario rep. omissis, racc. n. omissis in data 14.06.2010.

E lamentando, a cagione della indicazione dell'Isc in contratto in percentuale diversa rispetto a quella effettivamente applicata, la conseguente indeterminatezza del tasso di interessi previsto.

Chiedevano pertanto gli attori la condanna dell'istituto di credito alla corresponsione della somma di euro 14.980,99, pari alla differenza tra l'entità delle rate corrisposte e quelle calcolate per il periodo facendo riferimento al rendimento minimo dei Bot registrato nei 12 mesi antecedenti alla conclusione del contratto di mutuo, perché asseritamente non dovuta.

Nonché la rideterminazione dell'importo delle rate ancora da onorare, nella misura di euro 1.210,12 ciascuna.

Si costituiva in giudizio BANCA che instava per il rigetto di tutte le domande fatte valere negli interessi degli attori.

All'esito della fase istruttoria, veniva disposta discussione ex art. 281 sexies c.p.c., a trattazione orale, avuto riguardo al persistere della emergenza sanitaria in atto.

In data odierna il Giudice, dopo aver preso contezza delle note difensive autorizzate, depositate tempestivamente dai difensori, pronunciava la presente sentenza dandone contestuale deposito su pct.

Nel merito si osserva:

gli attori lamentano la previsione nel contratto di mutuo, di un Isc diverso rispetto a quello effettivamente applicato, per mancata indicazione di alcune voci di costo; affermano la conseguente indeterminatezza del tasso di interesse applicato; e chiedono l'applicazione del tasso relativo al rendimento minimo dei Bot registrato nei 12 mesi anteriori alla conclusione del contratto.

Con l'acronimo Isc/Taeg, introdotto dalla L. 19 febbraio 1992, n. 142 in materia di credito al consumo, viene indicato il costo totale espresso in percentuale annua, del credito concesso, comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, da calcolarsi conformemente alla formula matematica di cui all'allegato II della direttiva del Consiglio 90/88/CEE.

Le modalità di calcolo dell'Isc/Taeg, ed in particolare l'indicazione delle voci di costo che devono essere incluse nello stesso, sono state definite con il D.M. 8 luglio 1992, successivamente integrato dal D.M. 06.05.2000 quanto alla sola formula di calcolo del Taeg.

Il D.M. 8 luglio 1992 all'art. 2, comma 3, individua le voci da ricomprendersi nel calcolo del Taeg quali:

il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi, le spese di istruttoria e di apertura della pratica di credito, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore, le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurarli

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Ester Russo del 16 febbraio 2021

il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito, le altre spese contemplate dal contratto.

Nonché quelle escluse, quali:

le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora, le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito, le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate, le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso, le spese per le assicurazioni o garanzie. L'art. 2, comma 3, del citato decreto, indica tra le voci rientranti nel calcolo del Taeg, alla lettera d) del proprio elenco, le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore.

E tuttavia il comma 4 del citato articolo 2, alla lettera e), contempla tra le voci da escludersi dal calcolo del Taeg, anche le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) diverse da quelle imposte dalla banca e riguardanti l'assicurazione del rimborso totale o parziale del credito per il caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del cliente: In tal guisa implicitamente prevedendo il mancato inserimento delle spese per l'assicurazione contro gli incendi, quelle per la responsabilità civile e il furto dei beni custoditi all'interno dell'immobile.

Pertanto, all'atto della sottoscrizione del mutuo, secondo le disposizioni all'epoca vigenti, è pacifico che il costo dell'assicurazione contro il rischio d'incendio non andasse incluso nel calcolo del Taeg.

Si osserva inoltre che il contratto di mutuo che oggi ci occupa prevede un tasso variabile di talché il tasso di interesse e il Taeg sono riportati in via meramente esemplificativa, come previsto dalla circolare emanata dalla Banca d'Italia in data 29.7.2009 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, vigente al momento della sottoscrizione del contratto.

(Peraltro, l'art. 117, comma 6 del TUB statuisce la nullità delle clausole che prevedano tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, e non piuttosto di quelli indicati in contratto).

La differente disciplina si giustifica sulla scorta del fatto che l'Isc è un semplice indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, esprime in percentuale il costo totale del credito nei contratti di finanziamento e costituisce un'informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione e non piuttosto un tasso di interesse.

Pertanto esso non può considerarsi elemento essenziale del contratto di mutuo, a differenza dell'indicazione del tasso di interesse e degli altri prezzi e condizioni previsti, per cui la sua omissione o la indicazione non corretta non determina la nullità del relativo contratto laddove siano invece contemplati dettagliatamente tutti i costi e gli oneri a carico del mutuatario e sia assolta in tal modo la funzione di rendere edotto con chiarezza il contraente dell'impegno economico complessivo che si assume con la sottoscrizione del finanziamento.

E difatti, la disposizione di cui all'art. 117 TUB, riguarda la difformità del tasso di interesse indicato, il Tan, cui l'Isc non appare equiparabile posto che la sua indicazione non veritiera non determina la maggiore onerosità della prestazione che incombe sul mutuatario.

Si osserva inoltre che i novellati artt. 121 e ss. TUB in tema di credito al consumo, espressamente prevedono, solo per il consumatore e ferme restando le corpose esclusioni previste dall'art. 122, tra cui i mutui contratti per l'acquisto di terreno o immobile edificato o progettato ed i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili, la nullità della clausola relativa e la disciplina ad essa sostitutiva.

Tale espressa previsione non avrebbe ragion d'essere se fosse già contemplata e prevista dall'art. 117 TUB.

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Ester Russo del 16 febbraio 2021

Pertanto, la difformità dell'Isc sarà sanzionata sotto il profilo amministrativo, ex art. 144 TUB, ovvero potrà determinare responsabilità per inadempimento, per violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto, con conseguente diritto al risarcimento ove il danno sia effettivamente allegato e provato, circostanza che tuttavia non ricorre nel caso di specie.

(Cfr. Cass. Sez. Un. sentenza n. 26724 del 19.12.2007).

Le domanda degli attori dovranno dunque essere rigettate.

Avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale esistente all'epoca della proposizione della domanda, in punto di definizione dell'Isc, le spese di lite dovranno dirsi compensate tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo il giudizio in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta

- 1) Rigetta le domande proposte nell'interesse degli attori.
- 2) Dispone che le spese di lite siano compensate tra le parti.

Modena 16.2.2021

Il Giudice
Dott.ssa Ester Russo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS